



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 6 novembre 2013, n. 64

D.lgs. 152/2006. Modifica sostanziale alla Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata alla Cromal Srl Castellana Grotte (BA) con DGR Puglia n. 736 del 4 marzo 1997.

L'anno 2013 addì 6 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n.

10/2007, art. 45”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06, Parte Quinta;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. Puglia n. 7 del 22/01/1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.

considerato che:

- la ditta Cromal risulta già autorizzata alle emissioni in atmosfera con DGR Puglia n. 736 del 4 marzo 1997 per due punti emissivi, denominati E1 ed E2,;
- in data 28 ottobre 2002, la ditta Cromal presentava alla Regione Puglia domanda di modifica sostanziale per la propria autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88, relativa alle due emissioni in atmosfera già autorizzate ed a nuovi punti di emissione in atmosfera;
- in data 8 marzo 2004, con nota prot. n. 2318, il Dirigente del Settore Ecologia richiedeva al Comune di Castellana Grotte il parere di competenza;
- il D.lgs. n. 152/2006 del 3 aprile 2006 sostituiva il DPR 203/88;
- la LR Puglia n. 17/2007 del 14 giugno 2007 delegava alle Province la competenza per quanto attiene le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, conservando in capo alla Regione la competenza relativa alle domande presentate entro il 30 giugno 2007;
- in data 2 maggio 2012, la ditta Cromal sollecitava la Regione al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;
- in data 23 luglio 2012 e 7 febbraio 2013 si svolgevano due sedute della Conferenza dei Servizi;

considerato altresì che:

la proposta di modifica prevede quanto di seguito schematicamente riassunto:

- i due punti di emissioni in atmosfera E1 ed E2, relativi ad emissioni diffuse dalla vasca di riduzione V4 e dalla vasca di Correzione del pH V8, autorizzati con DGR Puglia n. 736/1997, sono sostituiti dagli omonimi punti di emissione in atmosfera convogliati, E1, relativo alla torre di raffreddamento ed E2 relativo all'impianto termico a servizio dell'evaporatore, sostituzione che comporta un indubbio beneficio ambientale;

- che vengono inoltre introdotti i seguenti nuovi punti di emissione in atmosfera:

considerato che gli impianti termici utilizzati, alimentati a gas metano, sono complessivamente n. 7 e la loro potenza termica è in totale pari a 2,54 MW e pertanto, considerandoli alla stregua di un unico, sono considerabili nel complesso come un Impianto di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, e dunque danno luogo, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.lgs. n. 152/06, ad emissioni scarsamente rilevanti

visti i risultati delle conferenze di servizi tenutesi in data 23 luglio 2012 e 7 febbraio 2013;

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, che si riassumono di seguito:

- parere favorevole del Comune di Castellana Grotte, espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 7 febbraio 2012;
- nota dell'ARPA Puglia, acquisita al prot. n. 59379 del 21/10/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 4639 del 04/11/2013 in cui esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. «Dotare tutti i punti emissivi di idonee installazioni fisse (passarelle, scale ecc.) per rendere facilmente accessibili e campionabili i punti di prelievo per le misure al camino. I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 2. I punti di prelievo devono essere posti in tratti preferibilmente verticali lontano da curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente gassoso;
 3. Ciascun punto emissivo deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile del numero di emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto in prossimità del punto di prelievo;
 4. Nel punto emissivo E8 sono convogliate le emissioni provenienti dal processo di termosverniciatura, che si aggiungono a quelle dovute alla combustione di metano. Pertanto il camino deve essere dotato di un filtro a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili;
 5. Il punto E10 deve essere modificato in modo da convogliare, tramite aspirazione forzata, le emissioni provenienti dalle vasche di sgrassaggio in un unico camino che deve rispondere ai requisiti di cui ai punti precedenti (1, 2 e 3);
 6. Considerato che nello stabilimento sono condotte attività di sgrassaggio e di rivestimento dei materiali sottoposti a lavorazione, presentare, con frequenza annuale, il Piano gestione dei Solventi in conformità alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06;
 7. Le misure delle emissioni al camino dovranno essere condotte in conformità all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e i certificati analitici delle misure periodiche dovranno indicare ai limiti riportati nel D.lgs. 152/06 diversamente da quanto indicato nei rapporti di prova presentati in cui figura, come riferimento per i limiti di concentrazione degli inquinanti misurati, il D.M. 12/07/1990 ormai abrogato».

ritenuto pertanto di poter rilasciare ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di concedere ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 la Cromal Srl con sede legale ed impianto in Castellana Grotte (BA), via Vecchia Conversano 16/E, sulla base della documentazione tecnica agli atti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dal proprio impianto di trattamento superficiale metalli e verniciatura a polvere;

di fissare di seguenti limiti emissivi, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, Allegati alla Parte Quinta, Allegato VI:

N.B. per tutti i suddetti punti di emissione dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel seguito, in particolare per i punti emissivi E8 ed E10 dovranno essere rispettate la prescrizioni di cui, rispettivamente, ai seguenti punti 4 e 5.

di stabilire che:

- la Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con il presente provvedimento, aggiorna e sostituisce l'analoga autorizzazione già rilasciata con DGR Puglia n. 736 del 4 marzo 1997;
- il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite da Arpa Puglia, con la nota citata in narrativa, che dovranno essere implementate entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento:

1. dotare tutti i punti emissivi di idonee installazioni fisse (passarelle, scale ecc.) per rendere facilmente accessibili e campionabili i punti di prelievo per le misure al camino. I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

2. porre i punti di prelievo in tratti possibilmente verticali lontano da curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente gassoso;

3. numerare ciascun punto emissivo ed identificarlo univocamente con scritta indelebile del numero di emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto in prossimità del punto di prelievo;

4. dotare il punto emissivo E8 di un filtro a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili;

5. modificare il punto emissivo E10 in modo da convogliare, tramite aspirazione forzata, le emissioni provenienti dalle vasche di sgrassaggio in un unico camino che deve rispondere ai requisiti di cui ai punti precedenti (1, 2 e 3);

6. presentare, con frequenza annuale, il Piano gestione dei Solventi in conformità alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06;

7. condurre le misure delle emissioni al camino in conformità all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06 ed indicare nei certificati analitici delle misure periodiche i limiti riportati nel D.lgs. n. 152/06;

- il Gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla presente autorizzazione e della normativa vigente ed a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia man mano disponibile;

- nel caso di superamento dei limiti prescritti, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'Autorità di Controllo, presentando un progetto di adeguamento finalizzato al rientro delle emissioni nei limiti fissati;

- il Gestore deve effettuare le analisi delle emissioni con frequenza annuale e trasmetterne copia ad Arpa Puglia DAP Bari; ASL competente per territorio; Comune di Castellana Grotte; ed alla Regione Puglia, Servizio Rischio Industriale, Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti. Alla Regione, ed agli altri soggetti che eventualmente ne facciano richiesta, i dati saranno trasmessi unicamente su supporto elettronico;

- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla Cromal Srl, con sede legale in via Vecchia Conversano 16/E, Castellana Grotte (BA);

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Castellana Grotte (BA), all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Ecologia e al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,

secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto Funzionario Istruttore ing. Pierfrancesco Palmisano attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore

Pierfrancesco Palmisano

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Gr. Impianti

Giuseppe Maestri
